

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1419)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1981

Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute  
nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le difficili e gravose condizioni in cui è costretto ad operare il personale dell'Amministrazione giudiziaria sia in relazione alla tuttora notevole carenza di personale ed alla inadeguatezza delle strutture, sia per gli oneri imposti dai particolari compiti di istituto. Per contro è diventata imperiosa la necessità di contrastare con la massima urgenza, assiduità ed efficacia la criminalità organizzata sia politica che comune. Il personale, in tale contesto, è costretto ad operare in ambienti e situazioni difficili e talvolta pericolosi con conseguente maggior gravosità delle prestazioni stesse e rischio per la salute. La collaborazione, d'altra parte, da prestare ai magistrati in tutta la loro attività giurisdizionale espone il personale medesi-

mo al pericolo di attentati criminali o terroristici e cioè a gravi rischi per la sua incolumità fisica.

Nell'intento di incentivare anche in tali difficili condizioni l'attività del personale finalizzandola alla normalizzazione dei servizi dell'Amministrazione, l'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede per un biennio (1° giugno 1979-31 maggio 1981) la devoluzione al personale di un importo pari a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni disposte ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

La disposizione suddetta, tuttavia, cesserà di avere vigore il prossimo 31 maggio

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1981 proprio nel momento in cui più intenso è lo sforzo dell'Amministrazione in tutte le direzioni per conseguire il migliore funzionamento della giustizia, risultato che tutto il Paese attende con ansia.

Considerato, inoltre, che per il raggiungimento di tale obiettivo la legge finanziaria 1981 ha previsto ulteriori interventi volti al potenziamento dell'Amministrazione della giustizia, è necessario che per rendere operanti detti interventi sia possibile richiedere a tutto il personale un adeguato impegno di lavoro attraverso la proroga al 31 dicembre 1983 del compenso di cui al citato articolo 168 della legge n. 312 del 1980.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge in due articoli.

Col primo articolo la norma di cui trattasi è prorogata al 31 dicembre 1983; contestualmente il relativo monte ore viene integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981, al fine di assicurare la devoluzione del compenso nel limite unitario di 30 ore mensili a tutto il personale attualmente in servizio, e fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 8.127.000 ore per l'anno 1983, sempre con il predetto limite di 30 ore, ma tenuto conto dei prevedibili incrementi di personale.

Con l'articolo 2 si prevede il maggiore onere per l'anno corrente, atteso che ai capitoli 1018 e 1503 del bilancio di questo Ministero è iscritto lo stanziamento relativo al periodo 1° gennaio-31 maggio 1981.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al 31 dicembre 1983.

Il monte ore indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 8.127.000 ore per l'anno 1983.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 18.000.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.